

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI &
PARTNERS
AVV. LUCA JEANTET
AVV. PAOLA VALLINO
AVV. SARA MARGARITA
Corso Vittorio Emanuele II, n. 83
10128 Torino
Tel. 011/56.60.277- Fax n. 011/51.85.932
lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it
paola.vallino@pec.gop.it
saramargarita@pec.ordineavvocatorino.it

TRIBUNALE DI CUNEO

R.G. 3649/2021 V.G.

Giudice: dott.ssa Natalia Fiorello

* * *

Composizione della crisi da sovraindebitamento

Piano del consumatore

* * *

Memoria

* * *

Il **Sig. TUFA Elton**, C.F. TFULTN76S01Z100E, nato in Albania il 1° novembre 1976, residente in Borgo San Dalmazzo (Cn), Via Monte Tibert n. 3 (di seguito, per brevità, l'“Istante”) rappresentato e difeso, disgiuntamente tra loro, per delega in calce alla presente istanza, dall'avv. Luca Jeantet (C.F. JNTLCU76A06L219F, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it), dall'avv. Paola Vallino (C.F. VLLPLA86P61L219M, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: paola.vallino@pec.gop.it) e dall'avv. Sara Margarita (C.F. MRGSRA86M55L219T, P.E.C. comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino: saramargarita@pec.ordineavvocatorino.it), presso il cui studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele n. 83 è elettivamente domiciliato, dichiarando di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 136 c.p.c. ed ai sensi dell'art. 51 d. l. n. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 d.m. 17.7.2008 od agli indirizzi di P.E.C. lucajeantet@pec.ordineavvocatorino.it, paola.vallino@pec.gop.it e

saramargita@pec.ordineavvocatitorino.it comunicati ai sensi della L. 2/2009, od al numero di fax 011/51.85.932,

SOMMARIO

1. L'ISTANTE	3
1.1. Anagrafica	3
1.2. Il quadro personale	3
1.3. Il quadro professionale attuale	3
2. LO STATO DI DIFFICOLTÀ	3
3. Il passivo	4
4. IL PATRIMONIO ATTIVO	5
5. L'ATTIVO DESTINATO A PAGAMENTO DEI CREDITORI	6
6. LA PROPOSTA DI RIPAGAMENTO AI CREDITORI	6
7. LA MERITEVOLEZZA	8
8. LA QUALIFICA DI "CONSUMATORE"	9
9. LO SCENARIO ALTERNATIVO CONCRETAMENTE PRATICABILE E LE CONCLUSIONI DELL'OCC	12
10. LE CONCLUSIONI DELL'OCC	15

PREMESSO CHE

1. con istanza ai sensi dell'art. 15, comma 9, Legge 3 gennaio 2012, n. 3 ("Istanza"), depositata in data 19 ottobre 2021, il sig. Tufa Elton (l'"Istante") ha manifestato l'intenzione di avviare una procedura di sovraindebitamento, chiedendo la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ("OCC") e spontaneamente determinandosi a fronteggiare una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6, comma 2, Legge 27 gennaio 2012, n. 3: *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni"*;
2. con provvedimento reso e comunicato in data 3 novembre 2021, codesto Ill.mo Tribunale ha (i) nominato, quale OCC, il dott. Alberto Martines, e (ii) disposto che l'Istante depositasse entro il termine di 60 (sessanta) giorni il Piano e la Proposta di Sovraindebitamento, termine poi prorogato sino al 1° febbraio 2022.

3. Tutto ciò premesso, l'Istante, con la presente memoria, intende presentare al Giudice ed ai propri creditori, la proposta di ripagamento delle proprie esposizioni sotto l'egida e nel più ampio contesto di un piano del consumatore che – come accertato dall'OCC nella relazione ex art. 9, comma 3bis, legge n. 3 del 27 gennaio 2012 (doc. n. 1) – offrirà un soddisfacimento migliore delle pretese dei medesimi creditori, rispetto ad ogni altro scenario alternativo.

1. L'Istante

1.1. Anagrafica

L'Istante (C.F. TFULTN76S01Z100E) è nato in Albania, il 1° novembre 1976 e risiede in Borgo San Dalmazzo (Cn), Via Monte Tibert n. 3.

1.2. Il quadro personale

L'Istante è convivente con la sig.ra [REDACTED] (CF: [REDACTED]), il nucleo familiare è altresì composto da due figlie, [REDACTED] (CF: [REDACTED]) e [REDACTED] (CF: [REDACTED]) rispettivamente dell'età di 18 anni e di 7 anni. Il nucleo familiare vive nella casa di proprietà della sig.ra [REDACTED].

1.3. Il quadro professionale attuale

L'Istante è attualmente dipendente, con contratto a tempo indeterminato (decorrenza dal 9 luglio 2021), della società [REDACTED], con sede in [REDACTED] (Via [REDACTED] n. [REDACTED] – CF e P. Iva [REDACTED] n. REA [REDACTED]), della quale è anche socio accomandante nella misura del 10% del capitale sociale.

2. Lo stato di difficoltà

Come anticipato nell'istanza di avvio della procedura, depositata in Tribunale, la crisi dell'Istante deriva dall'indebitamento conseguente ad una serie di atti posti in essere dal commercialista che

per anni, sino al 2014, lo ha assistito ai fini delle sue dichiarazioni dei redditi, provvedendo alla relativa elaborazione contabile e detenendo presso il suo studio tutta la documentazione ("Commercialista").

Il sig. Tufa ha subito diversi accertamenti fiscali e ingenti sanzioni in seguito all'intervento della Guardia di Finanza, presso lo studio del commercialista, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza del 12 aprile 2014 (già messo a disposizione del dott. Alberto Martines ai fini del rilascio della propria relazione), per irregolare tenuta della contabilità da parte del medesimo che, come nel caso di specie, teneva all'oscuro i propri clienti del proprio operato infedele.

L'operato infedele del Commercialista è noto alle cronache locali e risale al tempo in cui l'Istante ha maturato la maggior porzione del proprio indebitamento, come confermato dagli estratti dei quotidiani che sono stati forniti al dott. Alberto Martines, quale OCC, ai fini della verifica della meritevolezza dell'Istante, di cui si dirà nel seguito, e del rilascio della propria relazione.

Sull'argomento e pur rinviando al successivo paragrafo 7, si anticipa che, a seguito delle verifiche condotte, il dott. Alberto Martines, quale OCC, ha accertato *"che le cause dell'indebitamento in capo al [l'Istante] possano in particolar modo essere riferibili a quanto accaduto in relazione all'operato del [Commercialista]. Si precisa, altresì, che: - [l'Istante] non ha posto in essere, nell'ultimo quinquennio, operazioni tali da comportare la riduzione del proprio patrimonio ovvero operazioni di natura speculativa; - dall'esame delle movimentazioni del conto corrente intestato a [l'Istante] ed alla sig.ra (...) non sono emerse operazioni non giustificate ovvero operazioni condotte in danno ai creditori"* (cfr. doc. n. 1).

Le prospettazioni dell'Istante sull'argomento sono quindi state confermate dall'OCC.

3. Il passivo

A valle delle verifiche dell'OCC ed ai fini del piano del consumatore, le passività dell'Istante ammontano ad Euro 947.374,45 e risulta così composto:

CREDITORE	GRADO	Privilegio / Chirografo	IMPORTO
SPESE DI PROCEDURA		prededuzione	13.244,34
INPS	1	art. 2753 cod.civ.	57.657,30
INPS - RISCOSSIONE	1	art. 2753 cod.civ.	5.204,39
INPS	8	art. 2754 cod.civ.	16.079,62
INPS - RISCOSSIONE	8	art. 2754 cod.civ.	1.229,31
ERARIO	18	art. 2752 c. 1 cod.civ.	403.097,36
ERARIO - RISCOSSIONE	18	art. 2752 c. 1 cod.civ.	40.398,34

ERARIO	19	art. 2752 c. 3 cod.civ.	284.944,08
ERARIO - RISCOSSIONE	19	art. 2752 c. 3 cod.civ.	23.206,19
ALTRI ENTI (Regione Piemonte)	20	art. 2752 u.c. cod.civ.	895,60
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	20	art. 2752 u.c. cod.civ.	69,09
ALTRI ENTI (Regione Piemonte)	20	art. 2752 u.c. cod.civ.	284,22
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	20	art. 2752 u.c. cod.civ.	17,28
INPS		chirografo	16.112,53
ERARIO		chirografo	40,16
ALTRI ENTI (Regione Piemonte)		chirografo	156,54
RISCOSSIONE		chirografo	82.604,01
SORIS SPA		chirografo	604,41
COMUNE DI MOIOLA		chirografo	1.529,70
TOTALE			947.374,45

Oltre a quanto sopra l'Istante risulta debitore nei confronti dell'Unicredit (per Euro 175.229) e il relativo debito derivante dal mutuo ipotecario sottoscritto, alla luce di quanto dichiarato dalla convivente, nonché proprietaria del bene – compagna dell'Istante – (cfr. doc. n. 1) non viene assunto ai fini della presente memoria.

4. Il patrimonio attivo

L'istante non possiede beni immobili, mobili registrati, attività finanziarie e dispone di liquidità di importo minimo già, in parte, messe a disposizione dei creditori nel più ampio contesto della presente procedura ed ai fini del suo buon esito.

Sul punto, l'OCC ha rilevato, nella sua relazione (cfr. doc. n. 1), che:

- l'Istante “non risulta, allo stato, intestatario di alcun bene immobile e risiede, unitamente alla sua famiglia (...) presso l'immobile di proprietà della moglie”;
- l'Istante “non risulta essere, allo stato, proprietario di alcun automezzo”; e
- le disponibilità liquidite in capo all'Istante “sono rappresentate da:
 - o saldo, pari ad Euro 2.243,73 (riferibile alla data del 16 gennaio 2022), del conto corrente n. [REDACTED] in essere presso l'Unicredit (Agenzia di Cuneo) cointestato con la compagna ...;
 - o saldo, pari ad Euro 2.000,00, del libretto n. [REDACTED] in essere presso la Banca Alpi Marittime (Agenzia di Cuneo) ed intestato a “Procedura 3649/2021”, aperto in occasione della presente procedura di sovraindebitamento, che, come si vedrà nel seguito, sarà oggetto di rinuncia a condizione de “deposito presso il Tribunale di Cuneo di un piano del consumatore ex

L. 3/2012 e (...) successiva omologazione mentre perderà di validità nell'ipotesi in cui la procedura non verrà omologata ovvero dovesse assumere la forma della liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012")".

5. L'attivo destinato a pagamento dei creditori

Il ripagamento dei creditori sarà possibile mediante l'aiuto del [REDACTED] che ha manifestato di sostenere il medesimo, al fine di chiudere tutte le vicende pregresse da cui è scaturito l'indebitamento attuale.

Si allega l'impegno prestatore [REDACTED] del valore di Euro 80.000,00 (ottantamila/00) ("Impegno Terzo", doc. n. 2, accompagnato da un versamento a garanzia di un importo pari al 50% del complessivo Impegno Terzo, con riserva di versamento della quota residua a seguito della definitività del provvedimento omologativo) che sarà messa a disposizione dei creditori condizionatamente al buon esito della presente procedura.

In altre parole e stante l'incapienza del patrimonio dell'Istante rispetto all'indebitamento complessivo, tutti i creditori saranno soddisfatti mediante la finanza terza, che – in quanto terza – è liberamente distribuibile a favore dei creditori.

Le risorse rivenienti dall'Impegno Terzo sono già state parzialmente accantonate e, condizionatamente alla definitività del provvedimento omologativo, verranno destinate ai creditori entro un termine brevissimo, vale a dire 3 (tre) mesi dall'emissione dell'auspicata omologa della presente procedura.

6. La Proposta di ripagamento ai creditori

La proposta che l'Istante formula ai propri creditori prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura mediante l'utilizzo delle somme versate sul libretto della procedura e mediante la nuova finanza;
- il pagamento integrale delle spese di gestione (ivi inclusi gli eventuali interessi maturandi) della procedura mediante le disponibilità liquide esistenti;

- il pagamento nella misura del 28,00% circa delle pretese degli enti previdenziali di natura privilegiata ex art. 2753 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 11% circa delle pretese degli enti previdenziali di natura privilegiata ex art. 2754 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 6% circa delle pretese dell'erario di natura privilegiata ex art. 2752 c. 1 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 5,5% circa delle pretese dell'erario di natura privilegiata ex art. 2752 c. 2 cod. civ.;
- il pagamento nella misura del 5,25% circa delle pretese dell'erario di natura privilegiata ex art. 2752 u.c. cod. civ.; e
- il pagamento nella misura del 5% circa delle pretese dei creditori di natura chirografaria.

Questi pagamenti saranno disposti entro un termine breve di 3 (tre) mesi dall'emissione dell'auspicata omologa della presente procedura.

Quanto precede trova puntuale sintesi nella seguente tabella:

ATTIVITA'		PIANO DEL CONSUMATORE		
BENI IMMOBILI				-
BENI MOBILI				-
REDDITI FUTURI - PARTECIPAZIONE/CREDITI				-
REDDITI FUTURI - RETRIBUZIONE (x 48 mesi)				-
NUOVA FINANZA				80.000,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE				-
DISPONIBILITA' LIQUIDE - LIBRETTO PROCEDURA				2.000,00
TOTALE ATTIVITA'				82.000,00
CRIDITORE	GRADO	CREDITO	%	IMPORTO
LEGALI DEL RICORRENTE	predeuzione	3.311,09	100,00%	3.311,09
ADVISOR DEL RICORRENTE	predeuzione	3.311,09	100,00%	3.311,09
PROFESSIONISTA O.C.C.	predeuzione	6.622,17	100,00%	6.622,17
SPESE DI GESIONE PROCEDURA	predeuzione	550,00	100,00%	550,00
RESTITUZIONE DISP. LIQUIDE C/C	predeuzione	1.121,87	0,00%	-
RESTITUZIONE DISP. LIQUIDE LIBRETTO	predeuzione	1.000,00	0,00%	-
	Totale	13.794,34		13.794,34
INPS	art. 2753 cod.civ.	57.657,30	28,00%	16.144,04
INPS - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	5.204,39	28,00%	1.457,23
	Totale	62.861,69		17.601,27
INPS	art. 2754 cod.civ.	16.079,62	11,00%	1.768,76
INPS - RISCOSSIONE	art. 2754 cod.civ.	1.229,31	11,00%	135,22
	Totale	17.308,92		1.903,98
ERARIO	art. 2752 c. 1 cod.civ.	403.097,36	6,00%	24.185,84
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 1 cod.civ.	40.398,34	6,00%	2.423,90
	Totale	443.495,70		26.609,74
ERARIO	art. 2752 c. 3 cod.civ.	284.944,08	5,50%	15.671,92
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 3 cod.civ.	23.206,19	5,50%	1.276,34
	Totale	308.150,27		16.948,26
ALTRI ENTI	art. 2752 u.c. cod.civ.	895,60	5,25%	47,02
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	art. 2752 u.c. cod.civ.	69,09	5,25%	3,63
ALTRI ENTI	art. 2752 u.c. cod.civ.	284,22	5,25%	14,92
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	art. 2752 u.c. cod.civ.	17,28	5,25%	0,91
	Totale	1.266,19		66,47
INPS	chirografo	16.112,53	5,00%	805,63
ERARIO	chirografo	40,16	5,00%	2,01
ALTRI ENTI	chirografo	156,54	5,00%	7,83
RISCOSSIONE	chirografo	82.604,01	5,00%	4.130,20

SORIS SPA	chirografo	604,41	5,00%	30,22
COMUNE DI MOIOLA	chirografo	1.529,70	5,00%	76,49
UNICREDIT	chirografo	175.229,00	0,00%	-
Totale		101.047,34		5.052,37

* * *

7. La meritevolezza

Il buon esito della procedura c.d. del "piano del consumatore" impone un'attenta indagine volta ad escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Nel caso dell'Istante e da quanto già descritto nei precedenti paragrafi, emerge che:

- la crisi dell'Istante è riconducibile all'infedele attività svolta dal Commercialista;
- l'indebitamento dell'Istante trae, infatti, origine principalmente negli anni in cui il medesimo era assistito dal Commercialista;
- in un episodio, questi debiti sono stati anche resi oggetto di procedimento penale noto sul territorio;
- l'Istante ha preso le distanze dall'attività del Commercialista, senza essere coinvolto nelle vicende penali ma senza ricevere alcun risarcimento.

Volendo trarre le fila di quanto precede, è possibile affermare che:

- l'Istante è stato inconsapevolmente coinvolto in vicende di scarsa chiarezza e rilevanti sotto il profilo penale;
- l'Istante, appena ha concretamente percepito le criticità, ha preso le distanze dal Commercialista.

Si è consapevoli che la vicenda è complessa ed articolata, ma si è altrettanto certi che codesto Ill.mo Giudice saprà riconoscere che l'Istante si presenta oggi ai creditori per sanare spontaneamente una posizione debitoria che non ha colpevolmente o dolosamente generato (né aggravato dopo l'infedele attività del Commercialista) e che, nonostante il tempo intercorso, intende definire a chiusura di ogni legame con il passato.

In altre parole ed a dimostrazione della meritevolezza dell'Istante, concorre l'evidenza che, **dopo l'infedele attività del Commercialista, il medesimo ha sostanzialmente adempiuto alle proprie obbligazioni di pagamento corrente.**

Si aggiunga, sull'argomento, che l'OCC – verificata la documentazione e svolte le proprie indagini – ha concluso nel seguente senso:

“che le cause dell'indebitamento in capo al [l'Istante] possano in particolar modo essere riferibili a quanto accaduto in relazione all'operato del [Commercialista]. Si precisa, altresì, che: - [l'Istante] non ha posto in essere, nell'ultimo quinquennio, operazioni tali da comportare la riduzione del proprio patrimonio ovvero operazioni di natura speculativa; - dall'esame delle movimentazioni del conto corrente intestato a [l'Istante] ed alla sig.ra (...) non sono emerse operazioni non giustificate ovvero operazioni condotte in danno ai creditori” (cfr. doc. n. 1).

Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussistano, nel caso di specie, i requisiti di meritevolezza necessari ai fini dell'omologa del presente piano del consumatore che consentirà il soddisfacimento dei creditori in misura percentuale economicamente conveniente rispetto agli scenari alternativi concretamente praticabili.

8. La qualifica di “consumatore”

Ai fini della presente procedura, merita interrogarsi sulla possibilità dell'Istante di essere qualificato come “consumatore” e dunque alla possibilità di accedere allo strumento del “piano del consumatore”.

Sull'argomento, la qualifica di “consumatore” ai fini della normativa del sovraindebitamento è stata oggetto di ampie riflessioni, tutte rilevanti nel caso di specie.

Al riguardo, si evidenzia, infatti, quanto segue:

- l'art. 6 L.3/2012 traccia una figura di consumatore diversa rispetto a quella prevista dal codice del consumo (art. 3, comma 1, lett. a), disponendo che può essere regolato con il piano del consumatore, il sovraindebitamento che derivi da obbligazioni contratte per *“scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta”*;

- la Corte Europea, nel 2015, ha sancito i contorni della figura del “consumatore” disponendo che la qualità di consumatore deve essere valutata con riferimento alle parti del contratto di garanzia e non rispetto alla natura dell'obbligazione garantita (CGUE - Sez. VI – 19 novembre 2015 - causa C-74_15);
- la differenza tra le due nozioni discenderebbe dalle diverse finalità delle normative di riferimento: mentre il codice del consumo definisce il consumatore per assicurargli una maggior tutela che trae origine da una asimmetria informativa con il professionista, nel sovraindebitamento la figura mira a definire la crisi in una situazione di secondaria rilevanza economica, dove il conflitto con il ceto creditorio può essere più acceso sì da giustificare l'assenza del un voto sul piano, che invece sussiste nell'accordo di composizione della crisi (al quale, in via di mera opzione, possono pure accedere i consumatori);
- su questa base, il piano del consumatore è uno strumento di composizione di sovraindebitamento che deroga, in modo assai più incisivo rispetto all'accordo di composizione della crisi, al principio della garanzia generica sancito dall'art. 2740 cod. civ.;
- questa evoluzione interpretativa costituisce la base concettuale della giurisprudenza di merito nazionale che, a più riprese, ha ammesso un'interpretazione estensiva della nozione di consumatore nel sovraindebitamento, distinguendola dalla nozione di consumatore del codice del consumo;
- più precisamente e seguendo questa linea di pensiero, anche una persona fisica che svolge un'attività professionale o imprenditoriale, ma che contrae obbligazioni “*per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria*” può definirsi consumatore e, pertanto, può essere considerata tale ai sensi dell'art. 6 L. 3/2012 per l'accesso alla procedura di piano del consumatore;

- in altre parole, l'accesso alla procedura sarebbe consentito se la genesi del proprio stato di sovraindebitamento è estranea ad obbligazioni contratte per scopi connessi alla propria attività professionale o imprenditoriale;
- questa impostazione è stata ulteriormente approfondita dai giudici di Palermo con una pronuncia del 31 luglio 2017, ponendo l'attenzione sulla concreta operazione posta in essere dal sovraindebitato, in quanto *“la nozione di consumatore va interpretata, ed in questo senso è anche la Corte di Giustizia, facendo riferimento al ruolo della persona in un contratto determinato, rispetto alla natura ed alla finalità di quest'ultimo e non invece alla situazione soggettiva della stessa”* **(doc. n. 3)**;
- la ricostruzione postulata dai giudici palermitani consente di ampliare la portata di accesso alla procedura di piano del consumatore coerentemente con lo spirito sociale che ha animato il legislatore della L. 3/2012 poiché riconosce che è consumatore anche chi ha assunto la garanzia di obbligazioni di impresa, ma non aveva assunto un ruolo rilevante nella gestione dell'attività;
- il precedente palermitano arricchisce dunque il contenuto normativo, escludendo ogni automatismo ed affermando che la nozione *tout court* “soggettiva” di consumatore così delineata deve trovare come punto di caduta l'individuazione dello specifico affare posto in essere dai contraenti ed il ruolo del garante nell'impresa da vagliare caso per caso;
- si aggiunga altresì un precedente del Tribunale di Mantova che, con pronuncia del 8 aprile 2021, ha evidenziato che **(i)** *“la previsione contenuta nell'art. 6 co. 2 lett. b della legge n. 3/2012 nel testo introdotto dalla legge n. 176/2010 di conversione del decreto-legge n. 137/2020 secondo cui per “consumatore” (legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento) si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale per i debiti estranei a quelli sociali;”* e che **(ii)** *“può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012”* **(doc. n. 4)**;

- l'interpretazione sopra indicata pare coerente con un precedente cuneese (**doc. n. 5**) nel quale un debitore sovraindebitato ha fatto ricorso al piano del consumatore per comporre un'esposizione che, per la maggior parte, si componeva di debito derivante da fidejussioni rilasciate a garanzia di società in concordato preventivo (di cui il sovraindebitato era socio accomandatario);
- in ultimo e ancor più di recente, il Tribunale di Grosseto, con una pronuncia del 22 giugno 2021, ha ritenuto *“ammissibile il piano del consumatore proposto dal sovraindebitamento che abbia maturato debiti di natura mista (ossia stato di natura imprenditoriale e/o professionale che non), dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito”* (**doc. n. 6**).

Volendo trarre le fila di quanto precede e guardando alla fattispecie de quo, nulla osta all'accesso dell'Istante allo strumento del “piano del consumatore” poiché l'indebitamento oggetto di composizione:

- origina, come detto nei precedenti paragrafi, da una condotta truffaldina di un professionista terzo incaricato, all'epoca dei fatti, dal debitore;
- si compone in maggior parte da debiti di natura personale che rappresentano quasi il 90% circa della massa debitoria, a fronte di un residuo 10% circa di debiti contratti nel corso di attività aziendale;
- fa capo ad un soggetto che oggi, a differenza del passato, non svolge attività imprenditoriale; e
- verrà soddisfatto mediante l'apporto di finanza terza, grazie all'intervento di un familiare, non essendo il debitore sovraindebitato capiente per fronteggiare le proprie obbligazioni.

9. Lo scenario alternativo concretamente praticabile e le conclusioni dell'OCC

L'Istante auspica che il Giudice e, tramite esso, i creditori sappiano apprezzare la scelta di aprire una procedura di sovraindebitamento che consentirà di avere garanzia di miglior soddisfacimento della massa debitoria, così evitando che azioni di recupero dei crediti attivate in forma individuale possano incrementare il passivo, senza consentire un soddisfacimento della massa dei creditori. Lo scopo – è essenziale evidenziarlo – è dunque quello di risolvere l'attuale stato di sovraindebitamento nella prospettiva di riconoscere ai creditori il miglior ripagamento possibile delle rispettive ragioni di credito.

Come osservato dall'O.C.C. incaricato nella sua relazione (cfr. doc. n. 1):

“si precisa che l'alternativo scenario liquidatorio comporterebbe:

- *il venir meno della rinuncia alla richiesta di restituzione della somma di euro 1.000,00;*
- *il venir meno della proposta dell'impegno irrevocabile alla corresponsione della somma di euro 80.000,00 a titolo di nuova finanza;*

con la conseguenza che le attività sarebbero rappresentate da:

- *saldo, pari ad euro 2.243,73 (riferibile alla data del 16 gennaio 2022), del conto corrente n. [redacted] in essere presso l'Unicredit (Agenzia di Cuneo) cointestato con la compagna ... del ricorrente (sig.ra [redacted]);*
- *saldo, pari ad euro 2.000,00, del libretto n. [redacted] in essere presso la Banca Alpi Marittime (Agenzia di Cuneo) ed intestato a "Procedura 3649/2021" aperto in occasione della presente procedura di sovraindebitamento;*
- *quota di partecipazione e crediti per i quali è stato assunto un importo pari ad euro 22.617,68;*
- *somme residue al netto di quelle correnti che residuerebbero dalla retribuzione mensilmente percepita (il tutto per un periodo di mesi 48 (quarantotto)) per un importo complessivamente pari ad euro 4.800,00;*

mentre le passività sarebbero costituite da:

- *le spese di procedura che ammonterebbero ad euro 13.794,34;*
- *i crediti prededucibili ammonterebbero ad euro 2.121,87 (costituiti dal 50% del saldo del conto corrente e del libretto);*
- *i debiti previdenziali ed erariali come da precisazioni pervenute.*

Si giungerebbe, in sintesi, ad uno scenario nell'ambito del quale verrebbero corrisposte le seguenti somme in favore dei creditori:

- euro 13.794,34 per spese di procedura;
- euro 2.121,87 in favore dei creditori prededucibili;
- euro 15.745,20 in favore dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per posizioni Inps;

per un importo complessivo pari ad euro 31.661,41.

Di seguito il prospetto comparativo tra il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio:

ATTIVITA'		PIANO DEL CONSUMATORE		LIQUIDAZIONE	
BENI IMMOBILI					
BENI MOBILI					
REDDITI FUTURI - PARTECIPAZIONE/CREDITI					2.2617,68
REDDITI FUTURI - RETRIBUZIONE (x 48 mesi)					4.800,00
NUOVA FINANZA			80.000,00		
DISPONIBILITA' LIQUIDE					2.243,73
DISPONIBILITA' LIQUIDE - LIBRETTO PROGRA			2.000,00		2.000,00
TOTALE ATTIVITA'			82.000,00		31.661,41
GRADITO	GRADO	CREDITO	IMPORTO	%	IMPORTO
LEGALI DEL RICORRENTE	predelezioni	3.311,09	3.311,09	100,00%	3.311,09
ADVISOR DEL RICORRENTE	predelezioni	3.311,09	3.311,09	100,00%	3.311,09
PROFESSIONISTA O.C.C.	predelezioni	6.622,17	6.622,17	100,00%	6.622,17
SPESE DI GESTIONE PROCEDURA	predelezioni	550,00	550,00	100,00%	550,00
RESTITUZIONE DISP. LIQUIDE C/C	predelezioni	1.121,87	-	0,00%	1.121,87
RESTITUZIONE DISP. LIQUIDE LIBRETTO	predelezioni	1.000,00	-	0,00%	1.000,00
	Totale	13.794,34	13.794,34		13.794,34
INPS	art. 2753 cod.civ.	16.079,30	28,00%	16.144,04	25,00%
INPS - RISCOSSIONE	art. 2753 cod.civ.	5.204,39	28,00%	1.457,23	25,00%
	Totale	21.283,69		17.601,27	
INPS	art. 2754 cod.civ.	16.079,62	11,00%	1.768,76	0,0%
INPS - RISCOSSIONE	art. 2754 cod.civ.	1.229,31	11,00%	135,22	0,0%
	Totale	17.308,93		1.903,98	
ERARIO	art. 2752 c. 1 cod.civ.	403.097,36	6,00%	24.185,84	0,0%
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 1 cod.civ.	40.398,34	6,00%	2.423,90	0,0%
	Totale	443.495,70		26.609,74	
ERARIO	art. 2752 c. 3 cod.civ.	284.944,08	5,50%	15.671,92	0,0%
ERARIO - RISCOSSIONE	art. 2752 c. 3 cod.civ.	23.206,19	5,50%	1.276,34	0,0%
	Totale	308.150,27		16.948,26	
ALTRI ENTI	art. 2752 u.c. cod.civ.	895,60	5,25%	47,02	0,0%
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	art. 2752 u.c. cod.civ.	69,09	5,25%	3,63	0,0%
ALTRI ENTI	art. 2752 u.c. cod.civ.	284,22	5,25%	14,92	0,0%
ALTRI ENTI - RISCOSSIONE	art. 2752 u.c. cod.civ.	17,28	5,25%	0,91	0,0%
	Totale	1.206,19		66,47	
INPS	chirografo	16.112,33	5,00%	805,63	0,0%
ERARIO	chirografo	40,16	5,00%	2,01	0,0%
ALTRI ENTI	chirografo	136,54	5,00%	7,83	0,0%
RISCOSSIONE	chirografo	82.604,01	5,00%	4.130,20	0,0%
SORIS SPA	chirografo	604,47	5,00%	30,22	0,0%
COMUNE DI MGIOLA	chirografo	1.529,70	5,00%	76,49	0,0%
UNICREDIT	chirografo	175.229,00	0,00%	-	-
	Totale	101.047,44		5.082,37	

Lo scrivente, visto quanto sopra, ritiene, ai sensi dell'art. 9 c. 3 bis.1 lett. d) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che il sopra indicato piano del consumatore sia da considerarsi, soprattutto per il creditore erariale e previdenziale, vantaggioso rispetto all'alternativa della liquidazione dei beni (anche visto l'attivo di cui si potrebbe disporre e non essendovi certezze circa il valore degli immobili e dell'eventuale quota ereditaria)."

In altre parole, la proposta di ripagamento avanzata dall'Istanza, pur severa, consente - tramite l'Impegno Terzo - un beneficio a favore di tutti i creditori che, in qualsiasi altro scenario, non vedrebbero alcun ripagamento delle proprie pretese.

L'odierna proposta di ripagamento è peraltro coerente con i principi espressi in una recente pronuncia della Suprema Corte che, seppur in materia di concordato preventivo, ha affermato che: *“non [è] possibile stabilire una percentuale minima di soddisfazione dei creditori al di sotto della quale il tribunale debba considerare una proposta inidonea a perseguire la causa concreta del concordato, in quanto spetta ai creditori, quali diretti interessati all'esito della procedura, laddove adeguatamente informati, valutare se, anche in considerazione delle percentuali di pagamento previste, quella proposta meriti o meno di essere approvata [nello specifico, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso che un creditore dissenziente aveva proposto avverso la decisione della Corte territoriale per avere questa ritenuto che la misura irrisoria della percentuale di soddisfacimento prevista per i creditori chirografari (1%) non fosse ostativa all'omologazione del concordato, in quanto ha ritenuto che non competesse al giudice del merito, in sede di verifica della fattibilità anche economica della proposta, valutare la convenienza della stessa dal punto di vista della percentuale offerta]”* (Corte di Cassazione, Sez. I civ., 8 febbraio 2019, n. 3863).

* * *

10. Le conclusioni dell'OCC

Tenuto conto di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, l'OCC, dott. Alberto Martines, ha concluso positivamente la sua relazione e segnatamente:

“A seguito dell'analisi della documentazione presentata e delle verifiche che sono state poste in essere, comunica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 6, Legge n. 3 del 27 gennaio 2012 di aver verificato la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati e attesta la fattibilità e l'attuabilità del piano del consumatore proposto da [l'Istante] così come sopra indicato e dettagliato ritenendo che, sulla base delle informazioni raccolte e disponibili agli atti, l'alternativa ipotesi liquidatoria non sia più conveniente rispetto al piano del consumatore predisposto” (cfr. doc. n. 1).

* * *

Tutto ciò premesso, l'Istante, come sopra rappresentato, assistito e domiciliato,

INSTA

affinché codesto Ill.mo Tribunale, visto l'art. 12 bis della L. 3/2012, valutata la proposta di cui in narrativa, constatata l'assenza di atti in fronte ai creditori,

1. fissi con decreto l'udienza di cui al suddetto art. 12 bis della L. 3/2012, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima della proposta e del decreto; nonché insistendo sin d'ora per il proprio esdebitamento.
2. secretare la presente memoria ed i suoi allegati, nonché i successivi atti e provvedimenti collegati, per ragioni di riservatezza dell'Istante e delle parti terze citate nell'ambito della procedura di sovraindebitamento.

L'Istante si rende disponibile ad essere convocato per fornire all'Ill.mo Giudice ogni chiarimento, integrazione o allegazione dovesse essere ritenuta opportuna, rinviando altresì a tutte le dichiarazioni ed alla documentazione allegata alla relazione a firma dell'OCC, dott. Alberto Martines (cfr. doc. n. 1), unita alla presente e anche depositata, anche separatamente, nel fascicolo telematico dal medesimo professionista.

Si allega:

1. Relazione OCC e relativi allegati;
2. Impegno Terzo;
3. Sent. Tribunale di Palermo;
4. Sent. Tribunale di Mantova;
5. Sent. Tribunale di Cuneo;
6. Sent. Tribunale di Grosseto.


Con osservanza.

Torino - Cuneo, 25 gennaio 2022

Avv. Luca Jeantet

Avv. Paola Vallino

Avv. Sara Margarita

 il quale sottoscrive il presente piano ai fini e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, L. 3/2012

